

Cento, 29 Ottobre 2010

• **Spettabile**
MINISTERO DELL'AMBIENTE
Via Della Ferratella in
Laterano, 33
00154 ROMA

Atto di Fidejussione nr. 523/10

Premesso:

1. che la Ditta **PIRANI SRL** (in seguito denominata "Impresa") con sede in Finale Emilia (MO) Via Casumaro Bondeno nr. 34, Codice Fiscale 0273470369, intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di trasporto di rifiuti nell'ambito della categoria **4**, classe **F**, di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 8 ottobre 1996 così come modificato con D.M. 23 aprile 1999;

2. che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi della parte VI del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 152, in conseguenza della attività svolta.

TUTTO CIO' PREMESSO

La sottoscritta Cassa di Risparmio di Cento SpA, di seguito denominata per brevità "Cassa", abilitata al rilascio di cauzione o autorizzata all'esercizio del ramo cauzione e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10/6/1982 n. 348, con sede legale in Cento (FE) Via Matteotti, 8/b - Codice Fiscale 01208920387, a mezzo del Responsabile Unità Concessione Crediti Signor Ospitali Rag. Carlo nato a San Giovanni in Persiceto (BO) il 10 Agosto 1958, a ciò autorizzato con giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 Febbraio 2006, alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del Codice Civile, si costituisce fideiussore dell' Impresa **PIRANI SRL** e dei suoi obbligati solidali ai sensi di Legge - la quale accetta per sé e per i suoi propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del **MINISTERO DELL'AMBIENTE - ROMA, Codice Fiscale 97047140583**, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di **Euro 41.316,55 (diconsieuroquarantunmilatrecentosedici/55)** secondo quanto previsto per la categoria **4**, classe **F**, di appartenenza della impresa medesima ai sensi degli articoli 3 e 4 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 8 Ottobre 1996 così come modificato con D.M. 23 Aprile 1999 a garanzia delle somme dovute per:

a) operazioni di smaltimento di rifiuti;

b) bonifica;
c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate;
d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del D.Lgs. 3 aprile 2006 nr. 152.
Qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti alla attività di trasporto di rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione di rifiuti.

Condizioni che regolano il rapporto tra la Cassa e il Ministero

Articolo 1

Delimitazione della garanzia

La Cassa garantisce al Ministero, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino di installazioni ed aree contaminate nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del D.Lgs. 3 aprile 2006 nr. 152 in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'Impresa stessa nell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di trasporto dei rifiuti di cui in premessa.

Articolo 2

Efficacia della garanzia

La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Il Ministero avutane notizia, comunicherà tempestivamente alla Cassa ogni provvedimento di sospensione o di cancellazione dell'efficacia dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo.

Articolo 3

Durata della garanzia

La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'Impresa nell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'articolo 2.

Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo. Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con

Segue Atto nr. 523/10

contemporanea definitiva liberazione della Cassa, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Cassa stessa.

Articolo 4

Facoltà di recesso

La Cassa può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione al Ministero e all'Impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente articolo 3.

Articolo 5

Pagamento della commissione

Il mancato pagamento della commissione e degli eventuali supplementi da parte dell'Impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Cassa e l'Impresa non potranno essere opposti al Ministero.

Articolo 6

Modalità di escussione - Pagamento

Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'Impresa non abbia adempiuto a quanto da essa dovuto, il Ministero - con richiesta motivata inviata anche all'Impresa - inviterà la Cassa a versargli la somma dovuta ai sensi dell'articolo 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

- a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate. La Cassa provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;
 - b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del D.Lgs. 3 aprile 2006 nr. 152, la Cassa provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo Decreto Legislativo.
- Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'articolo 9.
- Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Cassa risultassero parzialmente o totalmente non dovute. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Cassa l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Cassa stessa.

Articolo 7

Rinuncia alla preventiva escussione

La Cassa non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'Impresa, ai sensi dell'articolo 1944 Codice Civile.

Articolo 8

Surrogazione

La Cassa è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'Impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Cassa tutti gli elementi utili in suo possesso.

Articolo 9

Forma delle comunicazioni alla Cassa

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Cassa dipendenti dal presente contratto per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dalla premessa.

Articolo 10

Foro competente

In caso di controversia tra la Cassa e il Ministero, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'articolo 25 Codice di Procedura Civile.

Cassa di Risparmio di Cento SpA
Il Responsabile Unità Concessione Crediti

